



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

ORDINANZA n. 4/2020

Il Sindaco

Visto l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833, l'art. 117 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 112, l'art. 50 comma 5 e 6 del D. Lgs. 267/2000;

Visto il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;

Visto l'art. 2 del D.L. 23/02/2020 n. 6 che prevede: *“Le autorità competenti possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all'articolo 1 comma 1”*

Considerato che:

- l'art. 1 lettera n) D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede: *“sono consentite le attività di ristorazione e bar dalle 6.00 alle 18.00, con obbligo, a carico del gestore, di predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione;”*

- l'art 1 lettera o) D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede: *“sono consentite le attività commerciali diverse da quelle di cui alla lettera precedente a condizione che il gestore garantisca un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, tenuto conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali aperti al pubblico, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza di almeno un metro di cui all'allegato 1 lettera d), tra i visitatori, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione. In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro le richiamate strutture dovranno essere chiuse.*

- l'art. 1 lettera r) D.P.C.M. 8 marzo 2020 prevede: *“nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati. Nei giorni feriali, il gestore dei richiamati esercizi deve comunque predisporre le condizioni per garantire la possibilità del rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.*

La chiusura non è disposta per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, il cui gestore è chiamato a garantire comunque il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”

- le caratteristiche del commercio al dettaglio offerto dai negozi di vicinato e pubblici esercizi insistenti sul territorio comunale e in particolare la struttura e la dimensione degli stessi;

Visto anche:

Il comma 4 dell'art. 190 del Codice della Strada che prevede: *“E' vietato ai pedoni sostare o indugiare sulla carreggiata, salvo i casi di necessità; è, altresì, vietato, stando in gruppo sui*



COMUNE DI PRATO SESIA

Provincia di Novara

marciapiedi, sulle banchine o presso gli attraversamenti pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni.”

Per quanto sopra

ORDINA

Per motivi di carattere sanitario:

- di evitare assembramenti di persone sia all'interno che all'esterno di pubblici esercizi e negozi e negli spazi fra gli ingressi dei negozi nonché negli spazi pubblici o aperti al pubblico;
- di mantenere all'interno dei pubblici esercizi e negozi la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra gli avventori;
- di rispettare tutte le misure igieniche e sanitarie indicate nell'allegato 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;
-

ORDINA ALTRESI'

Si tramette la presente ordinanza per i provvedimenti di competenza e per conoscenza a

- Prefettura di Novara;
- Questura di Novara;
- Comando Stazione Carabinieri di Romagnano Sesia;
- Comando di Polizia Locale.

1-9 MAR 2020

Il Sindaco
Alberto Boraso

